

LA PROTEZIONE DAL FALSO E LA TUTELA DEL VERO TRA FILOSOFIA E DIRITTO

Corrado Del Bò

Università di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche «Cesare Beccaria»
corrado.delbo@unimi.it

Abstract. Protection from the lie and protection of truth between philosophy and law

In the era of fake news, truth has become a different and more urgent political problem than the traditional issues of the *arcana imperii* and the lies of the rulers. Starting from this observation, and deepening some considerations contained in the essay by Hannah Arendt *Truth and Politics*, the article offers a worried report on the possibility of truth (scientific and factual) not to be reduced to mere opinion among others, and concludes that only a loyal collaboration between epistemic authorities and politics can make the judicial road for the protection of truth less attractive.

Keywords: truth, lie, politics, criminal law

1. Per lungo tempo, in filosofia politica, il tema della verità è stato pressoché esclusivamente declinato all'interno della cornice concettuale degli *arcana imperii*. La verità come questione politica è cioè rimasta sostanzialmente inserita in un dibattito che traeva in larga misura spunto dalle riflessioni di Machiavelli, circa le prerogative del principe di servirsi

della menzogna quando lo richiedesse la ragion di Stato¹, solamente aggiornandosi a seguito del mutamento del quadro istituzionale prodotto dal passaggio dai regimi assolutistici alle democrazie e così configurandosi come indagine sul diritto/dovere dei governanti di tacere alcune informazioni o addirittura mentire ai propri cittadini².

Da qualche tempo, però, la verità come questione politica ha preso una piega diversa. L'inganno e la dissimulazione non sono più limitati a quei contesti specifici dei rapporti tra Stati o della gestione dell'ordine pubblico; non sono quindi appannaggio di un novero relativamente ristretto di politici e di funzionari di Stato; e pertanto nemmeno coinvolgono solamente aspetti molto circoscritti della nostra descrizione del mondo, ancora una volta quelli che mettono a repentaglio la sicurezza, la stabilità o il corretto funzionamento delle istituzioni. Nell'epoca delle cosiddette *fake news*³ e della postverità⁴, è infatti l'intera realtà a essere divenuta oggetto di una profonda ristrutturazione, con la disarticolazione continua e rapsodica di quella base di dati a partire dai quali dovrebbe operare la politica, sia per quel che riguarda la formazione dell'opinione pubblica e la distribuzione del consenso, sia per quel che

¹ Il tema è discusso nel cap. 18 del *Principe*, in cui Machiavelli scrive: «Ma è necessario questa natura [di volpe] saperla bene colorire, et essere gran simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici li uomini, e tanto obediscano alle necessità presenti, che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare».

² Al riguardo, cfr. L. Cedroni, *Menzogna e potere nella storia della filosofia occidentale*, Firenze, Le Lettere, 2010; M. Jay, *Le virtù della menzogna. Politica e arte dell'inganno*, Torino, Bollati Boringhieri, 2014.

³ Ricorro per brevità a questa espressione, diventata ormai di uso comune e traducibile approssimativamente con «notizie false», ma non senza segnalare che essa comprende una serie di asserzioni, tra loro non necessariamente omogenee. Parte della sua fortuna mediatica dipende in verità da un uso distorto del termine, fatto proprio dall'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump e finalizzato ad attribuire lo stigma del «fake» agli articoli giornalistici a lui sfavorevoli.

⁴ Anche questa etichetta è in realtà un'abbreviazione per indicare una pluralità di fenomeni assertivi. Cfr., per una ricostruzione della polisemia del termine e per una sua interpretazione nei termini di una più complessa pratica discorsiva, A.M. Lorusso, *Postverità*, Roma-Bari, Laterza, 2018.

concerne l'agire della classe politica, in termini tanto di propaganda quanto di deliberazione.

È naturalmente preoccupante che un sistema politico, a tutti i livelli, possa funzionare sulla base di premesse false o comunque non del tutto corrette sul piano fattuale, ed è per questo che la verità – «come le cose stanno», per dirla con Franca D'Agostini⁵ – è diventata una questione politica in un senso ben più ampio, oltre che più urgente, di quello a cui tradizionalmente eravamo abituati. In breve: la diffusione del falso sembra alterare il funzionamento del mercato politico e mettere a rischio la democrazia, ove questa fosse intesa non come la mera conta dei voti, ma come un sistema istituzionale in cui l'ideale del buongoverno e del conoscere per deliberare non confligge con, ma anzi inverte la, sovranità popolare.

2. Va tuttavia osservato che il problema del falso in politica, se appare nuovo per pervasività e intensità, era stato già lucidamente prefigurato cinquant'anni fa da Hannah Arendt nel suo magistrale *Truth and Politics*⁶. In quel saggio, Arendt distingueva tra tre tipi di verità – la verità razionale o filosofica, la verità scientifica e la verità di fatto – salvo poi concentrare il suo interesse sull'ultima delle tre, per due diversi ordini di ragioni.

Da un lato, Arendt non considerava di particolare interesse, per un discorso sul rapporto tra verità e politica, la verità filosofica, per la medesima ragione per cui riteneva non interessante la verità della religione rivelata: entrambi questi tipi di verità, secondo Arendt, «non interferiscono più negli affari del mondo»⁷. Allo stesso, ella riteneva che la verità scientifica fosse allo stesso tempo più «impolitica» e più robusta

⁵ F. D'Agostini, *Introduzione alla verità*, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 14.

⁶ H. Arendt, *Verità e politica*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004.

⁷ Ivi, p. 41.

della verità di fatto. Nelle sue parole, «fatti ed eventi – il costante risultato del vivere e dell’agire insieme degli uomini – costituiscono la tessitura stessa dell’ambito politico», sicché «il dominio (per usare il linguaggio di Hobbes), quando attacca la verità razionale, oltrepassa – per così dire – la propria sfera; al contrario, quando falsifica o cancella i fatti, esso dà battaglia sul proprio terreno»; e, inoltre, «le probabilità che la verità di fatto sopravviva all’assalto del potere sono veramente pochissime; essa rischia sempre di essere bandita dal mondo, non solo temporaneamente, ma potenzialmente per sempre»⁸.

Le riflessioni arendtiane sulla verità della religione rivelata, col senno del poi, sono risultate certamente molto ottimiste: è dopotutto un fatto che da almeno due decenni, per molte e variegata ragioni, anche in Paesi ampiamente secolarizzati, sia in corso un importante *revival* religioso, non necessariamente riconducibile alla religione in senso stretto, che giunge a contestare la separazione tra Stato e Chiesa, ed è anche per questa via che le questioni di verità sono rientrate nell’agone politico. Tuttavia, la verità filosofica continua a essere maneggiata con molta cura nella teoria politica, e continuano a sembrare lontani i tempi in cui Platone – più volte menzionato dalla stessa Arendt – cercava di fondare il potere sulla verità e da ciò ricavava un ruolo politico centrale per la filosofia e i filosofi (che gli causò tra l’altro qualche disavventura personale quando provò a passare dalla teoria alla pratica)⁹.

Mentre è controverso se e quanto le strategie deflazioniste rispetto alla verità possano funzionare sul piano epistemologico¹⁰, esse hanno riscosso un certo successo in filosofia politica. Esempio da questo punto di vista è l’opera di John Rawls *Liberalismo politico*, che fonda la

⁸ Ivi, p. 35.

⁹ Sul rapporto tra potere e verità in Platone, cfr. M. Vegetti, *Il potere della verità. Saggi platonici*, Roma, Carocci, 2018.

¹⁰ Per un quadro generale sulle teorie della verità, cfr. F. D’Agostini, *Introduzione alla verità*, cit., capp. 3 e 4.

possibilità di una società stabile nel tempo sulla disponibilità dei suoi membri a mettere tra parentesi le «questioni di verità». In questa prospettiva le società politiche plurali fondano la propria stabilità sulla disponibilità delle persone a tenere fuori dall'arena politica le proprie devozioni private e così convergere su un insieme di valori, liberali ma politici, al centro di quello che Rawls chiama un consenso per intersezione¹¹. L'astinenza epistemica sottrae al diritto e alla politica il compito di individuare la verità e porta il compimento il percorso avviato dalla massima hobbesiana per cui *auctoritas, non veritas, facit legem*¹².

Anche per quel che concerne le verità scientifiche Arendt pare incline a un ottimismo che ai nostri giorni nostri non sembra del tutto giustificato. Sebbene *fake news* colpiscano prevalentemente i fatti storici o di cronaca (su questo Arendt era stata preveggenete), talvolta esse arrivano a insidiare le verità scientifiche. Il caso dei vaccini è emblematico: nonostante esistano evidenze scientifiche inconfutabili sulla loro utilità, come misura di salute pubblica capace di prevenire morbilità e mortalità, e nonostante siano rarissimi i casi di reazione avversa, da qualche tempo imperversano nel dibattito pubblico gruppi che a vario titolo si oppongono a essi, proponendo una sorta di controinformazione che dovrebbe smascherare la loro inutilità/dannosità.

Il diffondersi di queste false credenze sui vaccini si è tradotta in un crescente rifiuto delle vaccinazioni, il che ha suggerito alle autorità italiane di intervenire sulla materia, reintroducendo l'obbligo vaccinale dove era stato tolto e prevedendo una serie di sanzioni capaci, più

¹¹ J. Rawls, *Liberalismo politico*, Torino, Edizioni di Comunità, 1994. La strategia rawlsiana è stata oggetto di un ampio dibattito, che comprende anche proposte che la contestano apertamente, come per esempio A. Besussi, *Disputandum est. La passione per la verità nel discorso pubblico*, Torino, Bollati Boringhieri, 2012.

¹² Sul tema, tra gli altri, cfr. A. Pintore, *Il diritto senza verità*, Torino, Giappichelli, 1996; N. Irti, *Diritto e verità*, Roma-Bari, Laterza, 2011; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 221-231.

efficacemente che in passato, di dissuadere le persone dal sottrarre i propri figli a tale obbligo¹³. Il dibattito sull'obbligo vaccinale ha però, per alcuni aspetti, intorbitato le acque, poiché ha finito a volte per mescolare la questione dell'efficacia sanitaria dei vaccini con la questione dell'efficacia strumentale dell'obbligo giuridico per innalzare e mantenere sopra la soglia di sicurezza i livelli vaccinali, laddove quanti sono contrari all'obbligo vaccinale perché ritengono che l'obbligo sia controproducente in termini di adesione ai programmi vaccinali non appartengono ovviamente alla medesima genia di quanti invece sono contrari all'obbligo vaccinale perché sono contrari ai vaccini (poiché li giudicano inutili, dannosi ecc.). Tuttavia, è indubbio che il dibattito pubblico italiano ha riguardato e riguarda anche e soprattutto la prima questione, quella dell'efficacia sanitaria dei vaccini, e questo ci riconduce dentro la questione del rapporto tra verità, questa volta scientifica, e politica.

In maniera interessante, prima di concentrarsi sulla verità di fatto, Arendt cita il seguente passo di Thomas Hobbes: «non ho dubbi sul fatto che, se la dottrina secondo la quale i tre angoli di un triangolo sono uguali a due angoli di un quadrato fosse stata una cosa contraria al diritto di dominio di qualcuno o all'interesse di persone che detengono il dominio, essa sarebbe stata, se non contestata, soppressa con la messa al rogo di tutti i libri di geometria, per quanto ne fosse stato capace colui al quale la cosa interessava»¹⁴. Tale passo, a mio modo di vedere, è molto utile per inquadrare concettualmente il problema di cui stiamo qui parlando: la verità, anche quella scientifica, è sempre esposta all'interesse politico del momento e la sua solidità sul piano epistemico, in certi

¹³ Sulla questione, cfr. il n. 130 di «Notizie di Politeia», 2018, con interventi di A. Grignolio, E. Lalumera, F. Ervas, F. Zuolo e L. Forni.

¹⁴ La frase è contenuta nel capitolo 11 del *Leviatano* ed è citata in H. Arendt, *Verità e politica*, cit., p. 33.

contesti e momenti, può andare di passo con una non trascurabile fragilità sul piano sociale.

Ciò naturalmente non significa che la verità debba necessariamente soccombere. Ancora più che nell'epoca in cui scriveva Hobbess, quando le idee avevano relativamente pochi mezzi per circolare e dunque potevano più agevolmente essere bloccate, è probabilmente condivisibile l'ottimismo arendtiano, sul fatto che la verità scientifica non può essere messa a tacere così facilmente; e tuttavia essa rischia di confondersi nella cacofonia indistinta, con la scienza che finisce per essere ridotta, secondo quel percorso assai temuto da Platone e che Arendt ha ben presente, a opinione tra le altre¹⁵. In ogni caso, che la verità scientifica scompaia oppure finisca sommersa da strati di menzogne più o meno sfacciate, il problema rimane il medesimo, ed è quello dei costi che nel frattempo, in attesa dell'emergere della verità, potrebbe essere necessario pagare: mai come nel caso dei vaccini potrebbe valere il punto che sul lungo periodo la consapevolezza della loro utilità si affermerà stabilmente nella società, ma nel frattempo saremo tutti morti.

3. Quanto abbiamo sin qui osservato sollecita inevitabilmente la domanda circa il ruolo che può/deve avere il diritto, segnatamente il diritto penale, nella tutela della verità. Il rapporto tra diritto e verità si è per lungo tempo fondato su alcuni presupposti, tre dei quali sono centrali per il discorso che stiamo qui sviluppando.

Primo, il diritto è uno strumento di controllo sociale e non un mezzo per stabilire chi ha ragione e chi ha torto nel cosiddetto «libero mercato

¹⁵ Si tratta della nota contrapposizione tra *episteme* e *doxa*, centrale per la filosofia politica platonica. Ancora Arendt: «L'offuscamento della linea di demarcazione che separa la verità di fatto dall'opinione appartiene alle numerose forme che può assumere la menzogna» (*Verità e politica*, cit., p. 59).

delle idee»¹⁶, si tratti di dibattito scientifico o di dibattito politico. Secondo, le agenzie cui spetta *normalmente* il compito di individuare il vero, distinguendolo da ciò che vero non è, lo fanno di solito in maniera efficiente ed efficace, così rispondendo alle normali esigenze sociali di veridicità. Terzo, il diritto interviene direttamente a tutela della verità solamente nei casi «patologici»; e tuttavia, se ci focalizziamo sull'ordinamento italiano, sono patologici non quei casi in cui il falso prevale sul vero *simpliciter*, ma quando la prevalenza del primo sul secondo e dunque il mancato funzionamento degli ordinari meccanismi di comunicazione e trasmissione della verità lede un bene giuridico che va invece tutelato. In questo senso, dunque, la verità non è bene di per sé che merita protezione penale; lo sono piuttosto quei beni che il falso mette a rischio: per esempio, è punita la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, ma in quanto atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 cp) o il mercato interno dei valori e delle merci (art. 501 cp)¹⁷.

Solo parzialmente segue questa strada la recente penalizzazione da parte del legislatore italiana del negazionismo olocaustico¹⁸, avvenuta su sollecitazione della Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Infatti, la scelta di

¹⁶ La fortuna retorica di questa idea, coniata dal giudice Oliver Wendell Holmes con riferimento al Primo emendamento, va di pari passo con la sua debolezza come strumento analitico. Sul punto, tra i molti, cfr. B. Williams, *Genealogia della verità*, Roma, Fazi, 2005, pp. 197-203.

¹⁷ Cfr., con particolare riferimento alle *fake news*, C. Perini, *Fake news e postverità tra diritto e politica criminale*, in «Penale contemporaneo», 2017, n. 12, pp. 1-14.

¹⁸ Il negazionismo olocaustico è un insieme di tesi per cui non sarebbe esistito alcun progetto di sistematica e deliberata eliminazione degli ebrei da parte del regime nazista, né sarebbero esistiti i campi di sterminio e le camere a gas per il raggiungimento di questo obiettivo. Si tratta di tesi inconsistenti sul piano storiografico: la ricostruzione dei fatti è infatti viziata da gravi errori metodologici e da una selezione inaccurata, quando non disonesta, delle fonti. Per una ricostruzione, V. Pisanty, *L'irritante questione delle camere a gas*, Milano, Bompiani, 2014 (seconda edizione), e C. Vercelli, *Il negazionismo. Storia di una menzogna*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

politica criminale dell'Italia, di introdurre un'aggravante se propaganda, istigazione o incitamento alla discriminazione razziale, «commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah»¹⁹, da un lato è coerente con un'impostazione generale per cui non viene punito chi dice il falso perché dice il falso; dall'altro, e a differenza di altre situazioni come quelle menzionate poco sopra, non prevede che chi dice il falso in tema di Shoah venga punito perché col dire il falso istiga ad atti di discriminazione, bensì che l'istigazione sia punita più severamente perché si fonda su tesi false²⁰.

Non si può escludere che questa scelta sia stato un modo di accogliere la Decisione Quadro sul piano formale per sterilizzare a livello sostanziale alcuni dei problemi che avrebbe sollevato²¹, sulla base del presupposto implicito che il negazionismo sia effetto, più che causa, del riemergere di pulsioni antisemite e dunque a poco servisse una sua penalizzazione autonoma ed effettiva. Al di là però di questo aspetto peculiare della legislazione italiana sul negazionismo, in linea generale è difficile affermare che il diritto è completamente disinteressato alla verità; dopotutto, la verità è una pre-condizione della convivenza sociale e dunque non può non esistere un interesse pubblico per la verità; la quale,

¹⁹ È questo il testo dell'ultimo comma dell'art. 604-bis, come modificato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, *Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*. L'aggravante di negazionismo era stata introdotta con la Legge 6 giugno 2016, n. 115, *Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*, ed era poi stata modificata dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017*.

²⁰ «Non la punizione del negazionismo *se e quando istiga*, ma la punizione più severa dell'istigazione *se e quando nega*», come scrive L. Daniele, *Negazionismo e libertà di espressione: dalla sentenza Perinçek c. Svizzera alla nuova aggravante prevista nell'ordinamento italiano*, in «Diritto penale contemporaneo», 2017, n. 10, p. 96.

²¹ Ne ho discusso in C. Del Bò, *Tollerare l'intollerabile. Il negazionismo tra etica e diritto*, in «Discrimen», www.discrimen.it, 2018, 28 luglio.

dunque, va protetta da chi la minaccia, attraverso procedure e strumenti che impediscano al falso di dilagare sino ad affermarsi come vero.

Da questo punto di vista, al netto di ogni considerazione sulla praticabilità delle misure proposte, è comprensibile la preoccupazione che, nella passata legislatura, ha spinto alcuni parlamentari ad avanzare proposte di legge che regolamentassero i *social network*, visti oggi come i principali imputati per la diffusione delle *fake news* e l'inquinamento della vita democratica²². E in questa direzione muove anche la prospettiva suggerita da Franca D'Agostini dei *diritti aletici*. Secondo D'Agostini, la categoria dei diritti che riguardano la verità, i diritti aletici appunto, è composta da sei elementi: 1) il diritto di essere informati in modo veridico; 2) il diritto di essere nelle condizioni di giudicare e cercare la verità; 3) il diritto di essere riconosciuti come fonti affidabili di verità; 4) il diritto di disporre di autorità aletiche affidabili; 5) il diritto di vivere in una società che favorisca e salvaguardi ove necessario l'acquisizione della verità; 6) il diritto di vivere in una cultura (e una società) in cui è riconosciuta l'importanza della verità (in positivo e in negativo) per la vita privata e pubblica degli agenti²³.

Il ricorso al lessico dei diritti per impostare la questione del ruolo della verità come questione pubblica, a mio modo di vedere, è interessante sotto almeno due punti di vista. Innanzitutto, come prefigurato anche dall'autrice sulla scorta di alcune riflessioni di Stefano Rodotà²⁴, è che in questo modo si riesce a dare conto della pluralità di valori e beni che sono in gioco quando a qualche titolo reclamiamo il «diritto alla verità»; il quale diritto alla verità diventa allora un'etichetta sotto cui collocare una varietà di diritti più specifici. Inoltre, però, parlare di diritti (aletici)

²² Per esempio, il DDL *Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica* e il DDL *Norme generali in materia di social network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news*. Nessuno dei due è stato però discusso in aula.

²³ F. D'Agostini, *Diritti aletici*, in «Biblioteca della libertà», 2017, n. 218, pp. 5-42.

²⁴ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 226.

significa anche guardare alla questione della tutela della verità come a una tutela di posizione soggettive; in questo modo il danno che la mancanza del vero o la presenza del falso producono nella società finisce per consistere nella lesione di un interesse individuale, rispetto al quale chi lo ha subito può invocare un qualche tipo di riparazione.

Il problema, naturalmente, è determinare nel concreto a chi spetti stabilire che cosa sia il vero e che cosa sia il falso, e in quale modo proteggere, sempre nel concreto, la verità senza comprimere altri interessi, anch'essi meritevoli di tutela. Nella cornice di D'Agostini: in che cosa consistono questi diritti e chi e come li può rendere giustiziabili? Si tratta di una cornice che chiaramente alimenta l'idea che, alla fine, un qualche tipo di appello ai giudici sia inevitabile, con tutti i rischi che questo può comportare. L'unico modo per evitare questo esito appare allora quello di ricostruire e difendere un rapporto di leale collaborazione tra autorità epistemiche e politica, al fine di ristabilire quelli che Arendt chiamava il carattere dispotico e la forza coercitiva della verità²⁵. Ciò oggi è però poco più di un auspicio, e questo non fa altro che segnalarci la complessità della sfida che abbiamo di fronte.

²⁵ H. Arendt, *Verità e politica*, cit., p. 47.